

PAOLO BERNASCONI*

osservatorio bancario

La piazza finanziaria e la vigilanza light

La FINMA annuncia un regime più leggero per banche e assicurazioni di piccole dimensioni e per tutti i primi della classe, ossia chi, per anni, non abbia generato interventi disciplinari. Da parte sua il Parlamento svizzero accoglie le preoccupazioni dei professionisti della gestione patrimoniale. Dopo il Consiglio degli Stati anche la Commissione dell'economia del Consiglio nazionale, a grande maggioranza, ha approvato un regime di sorveglianza più leggero di quello auspicato dalla FINMA e dal Consiglio federale: invece di sottoporre la vasta categoria dei gestori patrimoniali ad un regime di vigilanza identico a quello di tutti gli altri intermediari finanziari, a cominciare dalle banche, si consente un regime misto. Per concedere l'autorizzazione e per revocarla rimane competente la FINMA, mentre, per la vigilanza di ordinaria amministrazione, saranno competenti organismi di disciplina privati. Si confida che il Consiglio nazionale, nel solco della soluzione già approvata dal Consiglio degli Stati, preveda anche una transizione progressiva dal sistema attuale al nuovo sistema di vigilanza in vista dell'entrata in vigore della legge sugli istituti finanziari, prevista per inizio 2019.

Viene pertanto adottato un modello simile a quello già collaudato da anni nell'ambito della vigilanza antiriciclaggio. Tant'è vero che alcuni degli organismi di autodisciplina antiriciclaggio appaiono come i migliori candidati per essere riconosciuti, mutatis mutandis, come incaricati per questa nuova funzione. Spicca l'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG), poiché riunisce circa novecento membri attivi, in gran parte affiliati anche al relativo organismo di autodisciplina antiriciclaggio, a sua volta già sottoposto alla vigilanza della FINMA. Si tratta di un compromesso tipicamente svizzero, dal momento che il GAFI, agenzia antiriciclaggio dell'OCSE, da tempo scalpita affinché anche questa categoria venga sottoposta ad una vigilanza più estesa che non quella limitata al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Grazie alla reputazione della FINMA all'estero, sarà possibile rendere accettabile questo compromesso, che evita ai gestori indipendenti di patrimoni l'aggravio burocratico e finanziario cui sono sottoposte le banche e le assicurazioni.

Inoltre, finalmente il legislatore comincia a riconoscere anche l'esistenza del trust come istituto operativo anche sul territorio svizzero. Infatti, la soluzione suddetta sarà applicabile anche a quei professionisti che svolgono la funzione di trustee. E non poteva essere altrimenti, dal momento che dei trust il legislatore si è ricordato (eccome!), caricando anche a loro delle incombenze nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Tutte queste categorie di professionisti meritano un riconoscimento particolare, dal momento che rimangono coinvolte in procedimenti penali in misura molto meno frequente rispetto a funzionari di banca e fiduciari. Sono rarissime anche le procedure contenziose davanti al Tribunale arbitrale della ASG, presieduto dal sottoscritto da parecchi anni.

Il settore dove, invece, la necessità di vigilanza permane altissima, è quello dei fiduciari, sia autorizzati sia non autorizzati. Infatti, non solo in Ticino, ma anche a Zurigo e Ginevra, si susseguono ormai da anni gravi irregolarità a scapito di centinaia di investitori, con danni per centinaia di milioni ogni anno, che danno luogo ad estenuanti procedimenti penali, solitamente conclusi dopo 8-10 anni. Anche in questi mesi, il Ministero pubblico ticinese ha dovuto avviare procedimenti per appropriazione indebita e per amministrazione infedele commessi da professionisti di questa categoria, che hanno agito indisturbati per anni. Altrettanto avviene da parte di Procure della Repubblica in Italia, dove sono numerosi i professionisti attivi anche in Ticino e Mesolcina (sic) che continuano a rimanere coinvolti in pesanti procedimenti penali.

La totale mancanza di prevenzione è dovuta al fatto che gli strumenti di vigilanza sui fiduciari, autorizzati e no, sono da sempre sottodotati. Per di più, manca ogni verifica da parte del Registro di commercio quando viene iscritta una società anonima che abbia come ragione sociale un'attività finanziaria. Basterebbe richiedere ai promotori e agli amministratori di presentare in anticipo un accordo preventivo di autorizzazione per esercitare, rispettivamente l'estratto del casellario penale, a condizione che sia accompagnato dalla dichiarazione riguardante l'assenza di carichi pendenti e di procedure di esecuzione per debiti. Purtroppo, dai numerosi procedimenti penali per saccheggio reiterato dei conti di clienti emerge spesso anche la passività di funzionari di banca incaricati di seguire le attività di quei fiduciari che, per anni, frantumano in modo manifesto i conti dei loro clienti senza nessuna reazione da parte della banca depositaria. Questa è la ragione per cui aumentano anche le cause giudiziarie civili

che rendono corresponsabili di questi disastri finanziari le banche depositarie, e talvolta anche le società di revisione, di queste società finanziarie iscritte e gestite al di fuori di qualsiasi forma di vigilanza.

Una maggior prevenzione, sia da parte dei poteri pubblici sia da parte delle banche, appare indispensabile anche per evitare che le opportunità nel settore fintech (a cui sono stati dedicati l'assemblea generale annuale dell'ASG e l'ultimo numero del suo bollettino «Denaris»), dove parimenti il legislatore svizzero prevede soluzioni light, vengano accompagnate da maggiori possibilità di abuso.